

IN CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
DELLA PARTE RICORRENTE.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
f.to dott.ssa Marta Mariani



41/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14723** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

A. I. omissis nato a omissis e residente a omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Raffa del Foro di Udine, con studio in Udine, Via Mercerie n. 5 ove il ricorrente ha eletto domicilio;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in proprio;

e

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

PER l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“coxartrosi in esiti di displasia congenita dell'anca sinistra in atto esiti di intervento di artroprotesi”*;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Massimo Raffa per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per il Ministero della difesa.

Ritenuto in

F A T T O

Il ricorrente, attualmente in servizio presso il reggimento Genova cavalleria di Palmanova, con il grado di caporal maggiore scelto VSP, chiede il riconoscimento della causa di servizio della patologia "coxartrosi in esiti di displasia congenita dell'anca sinistra in atto esiti di intervento di artroprotesi".

Allega il ricorrente di essersi arruolato nell'esercito in data 13.12.2006 e di avere incominciato ad accusare dolori all'anca sinistra, con difficoltà ai movimenti e zoppia nella deambulazione, dalla fine dell'anno 2014. Durante il servizio allega di avere partecipato a diverse attività addestrative ed operative, anche in diverse operazioni nazionali ed in una missione internazionale, con mansioni di motorista per i gruppi elettrogeni delle artiglierie e conduttore di automezzi.

In seguito alla presentazione di istanza per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e di equo indennizzo (doc. 3 ricorrente) il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso parere negativo (doc. 5 ricorrente). In particolare, il Comitato ha ritenuto che l'attività di servizio svolta dal ricorrente non possa essere considerata legata causalmente all'infermità lamentata, neppure in

termini di concausa, in quanto essa risulta *“legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell'articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell'asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell'affezione”*.

Il parere conclude che gli allegati eventi di servizio possano aver svolto *“tutt'al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante”*.

Il Ministero della difesa ha quindi rigettato l'istanza del ricorrente con decreto n. 625/N del 12.03.2018 (doc. 6 ricorrente).

Il ricorrente ha prodotto una consulenza di parte, la quale, pur riconoscendo la natura congenita della patologia all'anca presentata dal ricorrente, conclude *“senza alcun dubbio che la coxartrosi in esiti di displasia congenita dell'anca sinistra in atto esiti di intervento di artroprotesi è da considerare SI dipendente da causa di servizio quanto meno sotto il profilo concausale efficiente e determinante sia per omessa diagnosi al momento della visita per l'arruolamento volontario che ha impedito al militare I. idonea ed appropriata terapia quanto meno atte a ritardare una meno grave evoluzione di essa e sia per la gravosità del servizio militare che quanto meno sotto il profilo concausale è stato efficiente e determinante nel provocare un più grave e rapido decorso e sviluppo della stessa coxartrosi”* (doc. 7 ricorrente).

Secondo la difesa del ricorrente, quindi, la mancata diagnosi, al momento dell'arruolamento, della patologia congenita all'anca avrebbe portato ad una peggiore evoluzione della patologia stessa, in ragione dell'attività di servizio svolta dal sig. I..

In via istruttoria la difesa ha richiesto un ordine di esibizione alla Amministrazione resistente del fascicolo personale del ricorrente, lo stato matricolare o di servizio ed ogni altra documentazione connessa, compreso il fascicolo medico legale del competente Ufficio sanitario. Ha inoltre richiesto CTU medico legale per l'accertamento della causa di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione "in relazione agli ulteriori benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio"; nel merito l'Amministrazione ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia oltre al rigetto del ricorso, in quanto infondato.

La difesa dell'Inps ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato, richiamando il contenuto e le conclusioni del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. La difesa ha inoltre evidenziato l'estraneità dell'Istituto alla fase amministrativa del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, in quanto il ricorrente, ancora in servizio, ha formulato, in quella sede, richiesta di erogazione del solo equo indennizzo.

All'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 la difesa del ricorrente ha insistito per l'ammissione della CTU richiesta; ha inoltre confermato la

natura congenita della patologia lamentata dal ricorrente, ribadendo che l'Amministrazione, in sede di visita di idoneità al servizio militare, non ha accertato l'esistenza di tale patologia.

La difesa dell'INPS ha ribadito le conclusioni della propria comparsa di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della difesa, in quanto, da un esame complessivo del ricorso e della relativa domanda, esso risulta limitato all'accertamento della causa di servizio ai fini pensionistici e pertanto rientra nel perimetro della giurisdizione contabile.

Deve inoltre essere rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia, in quanto unico contraddittore necessario nel giudizio pensionistico risulta il convenuto Istituto previdenziale, già regolarmente costituito.

Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dal ricorrente in quanto irrilevanti, considerato l'esito del giudizio. La richiesta di esibizione risulta inoltre generica e non motivata, mentre la richiesta di CTU risulta inammissibile, in quanto volta a sopperire le carenze probatorie della difesa del ricorrente, come di seguito meglio precisato.

2. Nel merito, il ricorso risulta infondato in quanto manca la prova della correlazione causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta, anche in termini concausali.

Giova preliminarmente ricordare che grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, salvo quelli non contestati dalle controparti costituite, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c. secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

In merito al diritto di percepire la pensione privilegiata l'art. 64 u.c. D.P.R. n. 1092/1973 precisa, inoltre, la necessità di dimostrare che le infermità o le lesioni lamentate dal lavoratore siano state determinate causalmente dall'adempimento degli obblighi di servizio, in termini di "*causa ovvero concausa efficiente e determinante*". La giurisprudenza ritiene, a tal riguardo, necessaria la prova che lo svolgimento dell'attività lavorativa abbia costituito un fattore "determinante" nella causazione della patologia manifestata dal lavoratore, tale da costituirne un antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie (*ex plurimis* Corte conti Sez. Campania n. 368/2021; Sez. Sicilia n. 514/2018; Sez. Sicilia n. 255/2020).

È quindi necessario che il richiedente dimostri la riconducibilità della patologia lamentata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, in modo puntuale e rigoroso (*ex plurimis* Corte Conti, Sez. Lombardia sent. n. 165/2022).

Ciò considerato, l'esame dei fatti allegati dal ricorrente, unitamente alle considerazioni svolte nella consulenza medicolegale di parte prodotta (doc. 7 ricorrente), non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio nei termini sopra descritti.

A fronte delle argomentazioni svolte dal Comitato di verifica per le cause di servizio sopra richiamate (doc. 6 ricorrente), pienamente condivise da questa Corte, le deduzioni di parte attrice risultano del tutto generiche, in quanto non descrivono specifiche attività o condizioni di lavoro tali da costituire "causa determinante" della patologia lamentata, ai sensi dell'art. 64 D.P.R. 1092/1973, nei termini sopra descritti.

In particolare, la difesa e la consulenza di parte prodotta si limitano a ripercorrere le diverse mansioni svolte dal ricorrente senza tuttavia indicare specificatamente, come sarebbe necessario, quali specifici fattori connessi alle modalità concrete dell'attività svolta avrebbero portato all'aggravamento della patologia lamentata, la quale, peraltro, ha pacificamente natura congenita, come riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente. Come detto, tale lacuna non può essere colmata facendo ricorso ad una c.t.u. medicolegale, in quanto un eventuale incarico ad un consulente tecnico d'ufficio assumerebbe, sotto tale profilo, un'inammissibile funzione esplorativa (in tal senso, Corte conti, Sez. II App. n. 279/2019; Corte conti, Sez. III App. n. 424/2015; n. 389/2016; Cass. civ. n. 3130/2011).

Per tali motivi, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate

	8	
	come in dispositivo nei confronti dell'INPS; nulla per	
	l'amministrazione chiamata in giudizio in quanto costituita in proprio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel	
	giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14723 del registro	
	di segreteria:	
	rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in	
	favore dell'INPS, delle spese di giustizia che liquida in euro 1.200,00,	
	oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.	
	Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1	
	c.g.c..	
	Trieste, 16 ottobre 2024.	
	Il Giudice	
	Sergio Antonio Prestianni	
	(firmato digitalmente)	
	II GIUDICE	
	ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.	
	Il Giudice	
	Sergio Antonio Prestianni	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata in segreteria il 02/12/2024	

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott.ssa Marta Mariani

*(firmato digitalmente)*IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

f.to dott.ssa Marta Mariani